

Regolamento del Consiglio delle bambine e dei bambini

Parte Prima

Articolo 1 Finalità

Il Consiglio comunale delle bambine/i è un organo democratico di rappresentanza delle bambine/i frequentanti la scuola primaria.

Il Consiglio è autonomamente istituito dal Comune d'intesa con le rispettive **istituzioni scolastiche** di riferimento presenti sul territorio.

Articolo 2 Funzioni e attività

Il Consiglio delle bambine/i ha la funzione di:

- a) promuovere la partecipazione dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) formulare proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i bambini;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- e) curare l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini in ambito locale;
- f) realizzare i laboratori di cui agli articoli 3 e 3 bis della legge regionale n. 20/2007 finalizzati a promuovere percorsi di educazione civica con metodologie innovative di apprendimento attivo (es: gli strumenti del gioco, attività teatrali, *role playing*);

Articolo 3 Svolgimento delle Funzioni

Il Consiglio delle bambine/i svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; l'organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'ordine del giorno del Consiglio di cui al punto 1 è predisposto dal Presidente dello stesso;

Cinque consiglieri del Consiglio delle bambine/i possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio delle bambine/i può richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

Articolo 4 Decisioni

Le decisioni prese dal Consiglio delle bambine/i sotto forma di proposte ed i pareri sono verbalizzate da un dipendente delegato del Comune che assiste alla seduta e sottoposte al Sindaco del Comune, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio delle bambine e dei bambini.

Articolo 5

Composizione e Durata

Il Consiglio delle bambine/i è composto da 15 membri, così suddivisi (3 per le prime, 3 per le seconde, 3 per le terze, 3 per le quarte, 3 per le quinte) e dura in carica tre anni.

Se nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, un Consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

Articolo 6

Convocazione e pubblicità delle sedute

Ai lavori del Consiglio delle bambine/i o sarà data la massima pubblicità.

Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del Comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro locale idoneo dandone comunicazione al Presidente delle bambine/i almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio delle bambine/i dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.

I consiglieri sono convocati per iscritto dal Presidente delle bambine e dei bambini almeno cinque giorni prima della seduta.

Articolo 7

Elezione del Presidente del Consiglio delle bambine/i

Nella prima riunione del Consiglio delle bambine/i, convocata a cura del Sindaco o loro delegati, si procede alla elezione del Presidente del Consiglio delle bambine/i, tramite scrutinio segreto tra i membri eletti del Consiglio.

Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.

Successivamente alla elezione del Presidente, il Consiglio delle bambine/i provvede ad eleggere anche un Vicepresidente, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2.

Articolo 8

Competenze del Presidente del Consiglio delle bambine/i

Il Presidente del Consiglio delle bambine/i in carica avrà il compito di convocare, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio e di fissarne l'ordine del giorno.

La carica di Presidente del Consiglio delle bambine/i cessa con l'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 9

Funzioni e compiti dell'amministrazione comunale/municipale

L'Amministrazione comunale che provvede all'istituzione del Consiglio delle bambine/i:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio comunale con il Consiglio delle bambine/i;
- b) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo per le attività del Consiglio delle bambine/i.

Articolo 10

Adozione del Regolamento

Entro 3 mesi dall'insediamento, il Consiglio delle bambine/i predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio delle bambine/i alla amministrazione comunale per l'approvazione e successivamente il Regolamento è trasmesso alla Direzione regionale competente. Fino all'approvazione della regolamentazione interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, in quanto applicabili, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio comunale.

Parte seconda

Articolo 11

Elettorato Attivo e Passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i bambini frequentanti la scuola primaria.

Articolo 12

Modalità di svolgimento delle Elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) le candidature vengono presentate presso la Presidenza della Scuola, devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 11, ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature, in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
- c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 15 e superiore a 21; ogni ordine di classe deve avere almeno 3 candidati;
- d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe e simili);
- e) le elezioni si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 12 in una data compresa tra il 7° (settimo) e il 20° (ventesimo) giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a 5 preferenze, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di 5 preferenze, la scheda sarà annullata.
- g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti Consiglieri dei Consigli Comunali i primi 15 classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 5, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
- i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco;
- j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i Consiglieri delle ragazze e dei ragazzi; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e inviato alle scuole primarie, per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del Consiglio delle bambine e dei bambini.

Articolo 13

Campagna Elettorale

Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti ed elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi

che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Articolo 14

Commissione di Vigilanza

È istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.

Tale commissione è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.

La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti alle procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

Articolo 15

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 14.